



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Vers. 01/2012

Area di Segreteria e Servizi demografici
Resp. Dott. Guido Poli



Indice

Art. 1 - Premessa.

Art. 2 - Definizioni.

Art. 3 - Ambito di applicazione.

Art. 4 - Criteri, principi generali e finalità istituzionali del sistema.

Art. 5 - Informativa.

Art. 6 - Notificazione.

Art. 7 - Titolare.

Art. 8 - Responsabile ed incaricati del trattamento.

Art. 9 - Trattamento e conservazione dei dati.

Art. 10 - Modalità di raccolta e sicurezza dei dati.

Art. 11 - Obblighi degli operatori.

Art. 12 - Diritti dell'interessato.

Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati.

Art. 14 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

Art. 15 - Tutela.

Art. 16 - Provvedimenti attuativi.

Art. 17 - Norma di rinvio.

Art. 18 - Pubblicità del Regolamento.

Art. 19 - Entrata in vigore.

Art. 1 – Premessa.

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti dal sistema di videosorveglianza presente sul territorio urbano del Comune di San Martino di Venezze, gestito ed impiegato dall'Autorità di Polizia Locale, ed eventualmente anche in Convenzione con la Polizia Locale di altri Enti locali, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche e in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali. Tale regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altra associazione o ente coinvolti nel trattamento.
2. Questo regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza. Tale esercizio è regolato dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy in data 08/04/2010. L'attività di videosorveglianza rientra nelle funzioni istituzionali del Comune.
3. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione, anche indirettamente, del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un sistema di videosorveglianza gestito ed impiegato dal Comune di San Martino di Venezze a tutela della sicurezza urbana del territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e alla tutela dell'identità personale e soltanto per l'esercizio delle funzioni istituzionali demandate all'Ente. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
5. Non è necessario il consenso degli interessati in quanto il trattamento è effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell'Ente.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “ banca di dati ”, il complesso di dati personali formatosi presso la centrale operativa di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “ trattamento ”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “ dato personale ”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;
- d) per “ titolare ”, il Comune di San Martino di Venezze, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “ responsabile ”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “ incaricato ”, la persona fisica autorizzata dal titolare o dal responsabile a compiere operazioni di trattamento dei dati;
- g) per “ interessato ”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “ comunicazione ”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “ diffusione ”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “ dato anonimo ”, il dato che in origine, per le modalità di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “ blocco ”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per “ codice ” il D. L.vo del 30 giugno 2003 n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

m) per “garante”, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza attivato dal Comune di San Martino di Venezze nel proprio territorio urbano e collegato alla sala controllo del Comune ubicata presso il Comando della Polizia Municipale.

Art. 4 – Criteri, principi generali e finalità istituzionali del sistema.

1. Le finalità perseguite mediante l’attivazione del sistema di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di San Martino di Venezze dalle leggi statali e regionali vigenti in materia, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Il trattamento dei dati rilevati mediante il sistema di videosorveglianza è effettuato in osservanza dei seguenti principi:

a) Principio di liceità: il trattamento di dati da parte di soggetti pubblici è consentito nei limiti dello svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi degli articoli 18-22 del Codice;

b) Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l’utilizzazione al minimo dei dati identificativi delle persone fisiche e giuridiche, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante l’utilizzazione di dati anonimi;

c) Principio di proporzionalità: il sistema di videosorveglianza per la rilevazione dei dati è attivato limitatamente ad aree pubbliche o aperte al pubblico o attività soggette a pericoli concreti o per le quali ricorre un’effettiva esigenza di tutela o deterrenza;

d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti dall’Ente devono essere determinati, espliciti e legittimi, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) del Codice.

3. Le finalità istituzionali perseguite con l’attivazione del suddetto impianto di videosorveglianza consistono in:

a) rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza urbana e la quiete dei cittadini;

b) riduzione della percezione di insicurezza della cittadinanza;

c) tutela del patrimonio pubblico e prevenzione di atti di vandalismo;

- d) sorveglianza di determinate aree;
- e) protezione degli accessi in edifici pubblici;
- g) monitoraggio della viabilità urbana e dei flussi del traffico;
- h) finalità di soccorso pubblico;
- i) maggiore efficienza ed efficacia degli interventi della polizia locale sul territorio.

4. Il sistema di videosorveglianza è composto da una centrale operativa per la visualizzazione e il controllo delle immagini video, collocata presso il Comando della Polizia Locale sito in Piazza Aldo Moro 1 e da un numero variabile di telecamere – elencate e tecnicamente descritte in provvedimenti adottati dal Responsabile della polizia Locale prima dell'attivazione - controllate a distanza e collocate nei punti più sensibili del capoluogo e della frazione di Beverare. La rete delle telecamere è inoltre collegata, tramite specifico sistema informatico, con il Comando della Polizia Locale del Comune di Rovigo, in forza della convenzione vigente tra le due municipalità.

5. Le immagini trasmesse e registrate dalle videocamere di sorveglianza sono consultabili solo dagli appartenenti al Corpo della polizia Locale di San Martino di Venezze, dagli incaricati del trattamento dei dati del Comando di Polizia Locale del Comune di Rovigo, dall'Autorità Giudiziaria e dagli organi di polizia. Con un protocollo d'intesa è possibile prevedere l'accesso da remoto al sistema al Comandante della Stazione Carabinieri di San Martino di Venezze.

6. Le riprese video, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area controllata. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, evitando riprese dei luoghi di privata dimora o di altri dettagli comunque non rilevanti.

7. La localizzazione e le modalità ripresa delle telecamere andranno quindi stabilite in modo conforme ai criteri generali qui precisati.

8. L'impianto di videosorveglianza, in virtù dell'art. 4 della legge del 20 maggio 1970, n. 300 "Statuto dei Lavoratori", non potrà in alcun modo essere utilizzato come strumento di controllo sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale e, comunque, di diversi datori di lavoro pubblici e privati.

9. Qualora fossero rilevate immagini connesse a fatti costituenti ipotesi di reato e, in caso di effettiva necessità in relazione a diversi episodi o fatti inerenti la sicurezza urbana, il Responsabile o l'incaricato della sorveglianza, ufficiale o agente di polizia giudiziaria, procede a segnalare il fatto alle Autorità competenti a norma del codice di procedura

penale. In tali casi, eccezionalmente, su espressa autorizzazione del Responsabile, si potrà procedere a ravvicinare ed ingrandire le immagini per l'analisi delle registrazioni, alla copia delle stesse su supporti magnetici e alla loro conservazione per un tempo superiore a quello generalmente consentito, sempre nel rispetto del principio della non eccedenza rispetto allo scopo perseguito.

10. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

Art. 5 – Informativa.

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, mediante avvisi consistenti in un modello semplificato di informativa "minima" come indicato dal Garante ed integrato con gli elementi prescritti dall'art. 13 del Codice, con formule chiare, precise e sintetiche (vedasi Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell' 8 aprile 2010).

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area ed alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.

3. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza ed il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso adeguato mediante affissione di appositi manifesti informativi o altri mezzi di diffusione locale, anche utilizzando il sito internet istituzionale.

4. A cura dell'Amministrazione comunale potranno essere previste ulteriori forme di pubblicità ed informazione periodica.

Art. 6 – Notificazione.

1. Il Titolare del trattamento dei dati adempie agli obblighi di notificazione preventiva all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora necessario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.
2. Nell'ipotesi di videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva che non si limiti a riprendere staticamente un luogo ma rilevi eventi improvvisi oppure comportamenti, il Titolare del trattamento procederà a sottoporre a verifica preliminare dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali il sistema.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente Regolamento all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 7 – Titolare.

1. Il Titolare del trattamento dei dati acquisiti mediante visione e registrazione delle immagini a mezzo dell'impianto di videosorveglianza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Codice, è il Comune di San Martino di Venezze con sede in Piazza Aldo Moro 1, San Martino di Venezze.
2. Il Titolare, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza ed applicazione delle norme vigenti in materia e delle presenti disposizioni regolamentari.

Art. 8 – Responsabile ed incaricati del trattamento.

1. Il Responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del Codice, è il Responsabile della Polizia Locale del Comune di San Martino di Venezze, domiciliato per le carica e in ragione delle funzioni svolte presso il Comune di San Martino di Venezze, in Piazza Aldo Moro 1
2. Compete al Responsabile del trattamento designare per iscritto le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti, della visione delle registrazioni e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della estrazione, registrazione e conservazione dei dati.
3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle norme del presente Regolamento.

4. I compiti, le mansioni e le funzioni affidati dal Responsabile ai singoli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.
5. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni generali impartite dal Titolare, attuando tutte le precauzioni e gli accorgimenti di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il pieno rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari vigenti e per impedire un uso improprio e non conforme dei dati da parte di chiunque.
6. Il Responsabile dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa che possono insistere su aree private e ad elevato rischio di violazione del diritto alla riservatezza, provvedendo al loro oscuramento. Saranno evitate riprese di dettaglio o rivelatrici dei tratti somatici delle persone se non funzionali e strettamente necessarie alle finalità istituzionali dell'Ente. In generale si prevede una risoluzione della ripresa bassa nel caso di posizionamento di telecamere atte a verificare le condizioni del traffico ed una risoluzione della ripresa alta nel caso di posizionamento di telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana.
7. Il Responsabile provvede alla tenuta delle chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni che, per motivi di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza o per altre specifiche esigenze, non devono essere cancellate, nonché alla custodia della password per l'accesso e l'utilizzo del sistema. Provvede altresì alla tenuta di un registro dell'impianto di videosorveglianza dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente estratti e ogni altra particolare annotazione che ritenga opportuna. Il registro deve recare nelle singole pagine sottoscrizione autografa del Responsabile.
8. Gli incaricati sono autorizzati al trattamento dei dati e ad utilizzare gli impianti e consultare le immagini nei limiti di quanto autorizzato nell'atto di designazione e, in ogni caso, in modo non eccedente gli scopi perseguiti dall'Ente. Nello svolgimento delle funzioni assegnate devono rispettare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Responsabile.
9. I dati oggetto di trattamento sono comunque custoditi e tutelati secondo quanto previsto dal Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).

Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4, comma 3, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione.
2. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione dei dati nel caso in cui si deve dar seguito ad una specifica esigenza investigativa dell'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
3. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione dei dati deve essere valutato come evento eccezionale e attuato in relazione alla concreta necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'Autorità giudiziaria o alle Forze di Polizia in relazione ad un'attività investigativa in corso.
4. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici e nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.
5. Il sistema di videosorveglianza è programmato in modo da operare la cancellazione automatica dei dati e delle immagini registrate dopo il tempo previsto al precedente comma 1, lett. d), senza possibilità di ulteriore utilizzazione dei dati cancellati. Sono fatte salve le speciali esigenze di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 10 – Modalità di raccolta e sicurezza dei dati.

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici ed immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio urbano.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio orizzontale e verticale e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa, che potrà operare esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali.
3. Le immagini verranno registrate in digitale su hard disk presso la centrale operativa.
4. La registrazione è effettuata continuamente nel corso delle 24 ore.
5. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo di tempo massimo indicato all'art. 9, comma 1, lettera d), presso la centrale operativa. Al termine del periodo stabilito

il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

6. La sala di controllo ubicata presso l'ufficio della Polizia Locale è sistematicamente chiusa a chiave o presidiata da un operatore della polizia Locale. Il sistema è protetto da password. Eventuali accessi a persone non appartenenti al Corpo della polizia Locale devono essere autorizzati dal Responsabile.

7. Previa presenza del Responsabile o dei singoli incaricati è ammesso l'accesso alla centrale operativa della ditta preventivamente autorizzata per interventi di manutenzione e riparazione.

Art. 11 - Obblighi degli operatori.

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.

2. L'incaricato al trattamento, ha l'obbligo di:

- trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni assegnate in modo lecito e secondo correttezza;
- effettuare la raccolta, l'elaborazione e la registrazione dei dati personali, per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui al presente Regolamento;
- accedere ai dati per il tramite delle credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati nel limite del tempo ammesso per la conservazione, su autorizzazione del Responsabile, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 4.

4. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni, anche disciplinari, previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Diritti dell'interessato.

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) ad essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ottenendo l'interruzione di un trattamento eventualmente riconosciuto come illecito.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

3. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate al protocollo comunale o trasmesse mediante lettera raccomandata al Titolare o al Responsabile del trattamento, i quali dovranno provvedere in merito senza ritardo e, comunque, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Nel caso di motivato diniego all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati.

1. I dati personali possono essere:

- distrutti;
- conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato;
- ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti.

2. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del presente trattamento i dati personali saranno distrutti e sarà effettuata notifica al Garante.

Art. 14 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

1. Per eventuali danni cagionati agli interessati o a terzi per effetto del trattamento dei dati, si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice.

Art. 15 – Tutela.

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Art. 16 – Provvedimenti attuativi.

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la modificazione della fissazione degli orari delle registrazioni di cui all'art. 10, comma 4, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 17 – Norma di rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, nonché al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali il 8 aprile 2010 e alla normativa vigente.

Art. 18 - Pubblicità del Regolamento.

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta presso la sede municipale a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune di San Martino di Venezze.

Art. 19 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva e sarà pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio.